



Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004 - e-mail: comune.osini@tiscali.it - www.comune.osini.nu.it

Prot. 3932

del 15.10.2021

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Reddito di inclusione sociale

*Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”
(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021)*

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
AVENTI DIRITTO AL REIS
FONDI ANNUALITÀ 2020 - GESTIONE ANNO 2021/22**

**Presentazione domande
dal 15 Ottobre al 30 Ottobre 2021**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i Riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- Delibera della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

RENDE NOTO

che con decorrenza dal 15 Ottobre al 30 Ottobre 2021 i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, che siano residenti nel Comune di Osini, potranno presentare domanda per partecipare a l presente bando.

L'erogazione del sussidio economico REIS o di un suo equivalente è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

ART. 1 OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione, per l'annualità 2021/22, della misura regionale denominata Reddito d'inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021.

ART. 2 FINALITA'

La finalità del REIS è dettata dall'art. 1 della L.R. n. 18/2016, secondo cui “ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale”.

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la Legge Regionale, infatti prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, individuando soluzione ai loro problemi.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e smi, ossia:



- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Osini al momento della presentazione della domanda

ART.4 – PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso;

- **dell'ISEE ordinario o corrente fino ad € 12.000,00** (*ai sensi dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:*

- - una variazione della situazione lavorativa
- - *ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;*
- - *una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente.*
- • **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- • **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE non superiore ad € 8.000,00
 - accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- • **gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000** dovranno avere, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, un valore ISR pari o inferiore alla soglia di



povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

- Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ART. 5 – INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) E REIS e DEROGHE

- il RdC e il REIS sono **INCOMPATIBILI**: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è **INAMMISSIBILE** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b. l'istante è stato ammesso al RdC.
- L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di Emergenza (REM).



DEROGHE

- In deroga a quanto sopra esplicitato, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, **con importi fino ai 100 euro mensili**, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.
- **Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori**, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è **incrementata di euro 100 per ogni figlio minore**. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.
- **Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.**

Composizione del nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista
Nuclei con 1 minore	euro 200	
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'Assistenza", dai codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

ART. 6 - PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella redazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili:

- in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare,
- in secondo luogo, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.



Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, **il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.**

Gli importi del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

Isee Euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2

Isee Euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3

Isee Euro 6001 – 9360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320



Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi ultimi come definiti dalla vigente normativa in materia);
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

ART. 7 I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.



Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" dall'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- ▪ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20 / 1997.

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche. Qualora il Servizio sociale riscontri che il beneficiario non sia in grado di gestire autonomamente il sussidio economico può decidere in accordo con lo stesso di erogarlo con quietanza ad un altro soggetto individuato dal servizio sociale.

Quando ciò non sia realizzabile il servizio sociale potrebbe giungere ad effettuare adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e tutela. Il Comune



mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Si precisa che successivamente alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS. Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 9 DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. **I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.** Fatte salve le deroghe di cui all'Art.5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno da esso individuate.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale, o il sito web del Comune di Bitti, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire improrogabilmente entro il 30 Ottobre 2021** presso l'ufficio protocollo del Comune di Osini, tramite consegna a mano, raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo **protocollo@pec.comune.osini.nu.it**. Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia fronte retro del documento d'identità del richiedente in corso di validità e del codice fiscale;
- copia attestazione ISEE ordinario 2021 o ISEE corrente in corso di validità;
- eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;



- regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (copia verbale di invalidità civile, verbale 104/92, ecc.) .

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare**. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda. *Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.*

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

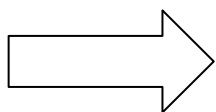
Saranno esclusi dal programma:

- nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente bando;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel “Progetto d’Inclusione Attiva”.

ART. 12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 34/25 del 11/08/2021.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità dal presente avviso e sulla base per tutte le istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.



NOTA BENE

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all'obbligo posto a carico dell'Ente di comunicazione dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati **entro e non oltre dieci giorni** dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Osini;

ART.13 VERIFICHE

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n.679 del 2016 saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Osini.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART.15 PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito



internet del Comune. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART.16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Alessia Mereu.

ART.17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Procedimento Servizio Area Socio-Culturale

Dott.ssa Alessia Mereu